

CONVEGNO NAZIONALE



alla prova









BOLOGNA

25-27 OTTOBRE 2018



Il licenziamento tecnologico: nozione di giustificato motivo oggettivo e forma della comunicazione

Prof. Carlo Cester

Università di Padova

L'art. 3, 1. n. 604/1966: una norma a precetto generico rimasta immutata da 50 anni



1. La nozione di GMO

Dottrina: due filoni interpretativi

- Il GMO come semplice limite al licenziamento arbitrario; prevale la tutela della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) (G. Pera)
- Il GMO esige il rispetto di normali regole di razionalità organizzativa (G. Giugni); la libertà di impresa è sottoposta a limiti (bilanciamento di interessi); controllo sulle scelte imprenditoriali e possibile interferenza

Un aggiornamento normativo: l'art. 30, comma 1, l. n. 184/2010, per cui il controllo del giudice è limitato alla verifica del presupposto di legittimità e non può tradursi in una valutazione di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al solo datore di lavoro





- necessità di rimediare a situazioni economiche sfavorevoli e non contingenti (c.d. costo contabile)
- modifica organizzativa «neutra» con soppressione del posto
- modifica organizzativa in funzione di esternalizzazione
- GMO tecnologico sia in funzione «difensiva», sia in funzione espansiva, di aumento di produttività ed efficienza (c.d. costo di opportunità)
- soppressione del posto e redistribuzione delle mansioni (anche non di tutte)
- GMO per mera sostituzione: qui la soluzione è sempre negativa

Controlli condivisi su: effettività della scelta, relativa stabilità, nesso di causa con il licenziamento

Rilevanza della situazione concreta, della motivazione addotta, delle prove offerte Nella concretezza del processo è spesso difficile stabilire il confine tra controllo di legittimità e controllo di merito

La sentenza della Cassazione n. 25201/2016 (e Cass. n. 10699 e 24882/2017):



- l'interpretazione letterale: nell'art. 3 tutte le ragioni sono comprese
- la delimitazione del GMO alle sole ipotesi di situazioni economiche sfavorevoli comporterebbe un controllo di merito sulle scelte del datore
- profilo oggettivo: ridimensionamento organizzativo
- resta il controllo su effettività, non pretestuosità e nesso causale
- non c'è GMO in caso di mera sostituzione

Criticità e prospettive:

- se tutte le scelte di riduzione sono comprese, allora anche la mera sostituzione dovrebbe essere ammessa (è sempre scelta di una più efficiente organizzazione);
- il rischio della autogiustificazione del licenziamento;
- «ragioni» oggettive di cui all'art. 3 e scelte: nel GMO c'è sempre una scelta discrezionale, una prognosi di non utilizzabilità (oltre la perdita attesa: Ichino) Comparazione di interessi, test di sufficienza, proporzionalità, ragionevolezza: rischi e opportunità; il limite della mancanza di ragionevole consistenza delle ragioni addotte

2. La questione del *repechage* (non ricollocabilità altrove del lavoratore)



- creazione giurisprudenziale (dall'idea del licenziamento extrema ratio)
- è immanente alla nozione di GMO (la riutilizzazione si misura sull'intera azienda)
- è la prova in negativo del nesso di causa

E' ormai diritto vivente; restano aperti i problemi applicativi

Ambito di applicazione dell'onere di repechage

- Non può essere imposta una modifica organizzativa (in realtà essa è implicita)
- L'onere va riferito solo a mansioni equivalenti e compatibili (si può esigere un patto di demansionamento precedente?)
- Estensione a mansioni inferiori (prima da parte della giurisprudenza, ora con il nuovo art. 2103 c.c., che amplia la ricollocabilità)



Aspetti probatori (varie posizioni):

- necessità di allegazione da parte del lavoratore
- l'impossibilità di ricollocazione integra le ragioni di cui all'art. 3 e dunque non vi è alcuna variazione degli oneri probatori
- in ogni caso, tendenza alla svalutazione dell'onere e del suo spessore

3. L'apparato sanzionatorio



3.1. Carenza di GMO

- a) art. 18 St., comma 7: il giudice «può» dare la tutela reale in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per GMO:
- fatto e ragioni: non sempre c'è un fatto, a volte c'è solo una valutazione (tutela reale solo nel primo caso, nel secondo tutela indennitaria)
- manifesta insussistenza: espressione infelice, rileva l'evidenza probatoria
- potere discrezionale del giudice (rilievo dell'eccessiva onerosità?)
- b) art. 3, d.lgs. n. 23/2015: la sanzione è solo indennitaria; problemi solo per le ipotesi in cui il licenziamento per GMO nasconda una diversa ragione





- Se non inerisce al fatto posto a base del licenziamento, ci sarà tutela indennitaria (nell'ambito di applicazione dell'art. 18 St.)
- Cass. n. 10435/2018: la norma chiede di verificare la eventuale manifesta insussistenza degli elementi costitutivi del licenziamento e il *repechage* è fra questi (evidenza probatoria della manifesta insussistenza). Dubbio: l'assenza dei presupposti giustificativi assicura sempre la tutela reale? Quale allora l'ambito di applicazione del comma 5?

Forma della comunicazione del licenziamento



Art.2, l. n. 604/1966:

il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento (con contestuale motivazione)

- *ratio*: richiamare l'attenzione sull'importanza dell'atto e sulle conseguenze dello stesso (tutela del lavoratore: la forma al servizio della sostanza)
- forma scritta non significa necessariamente forma cartacea (che è solo uno dei possibili strumenti di comunicazione)
- la posta in gioco: individuazione del *dies a quo* ai fini dell'impugnazione del licenziamento; sanzione dell'inefficacia del licenziamento

Tendenza giurisprudenziale a privilegiare il *profilo sostanziale* (tesi finalistica, nessuna sacralità): ai fini del rispetto della regola della forma scritta è indifferente il mezzo utilizzato, purché venga garantito il rispetto dell'obiettivo, cioè:

- l'individuazione di una chiara volontà risolutoria;
- la sua riferibilità al datore di lavoro (forma 'indiretta'); ruolo della sottoscrizione;
- l'ingresso nella sfera di conoscenza del lavoratore

Vecchi problemi:



- La contestazione del contenuto del plico (il plico vuoto o la difformità): prova a carico del lavoratore
- Telegramma dettato al telefono: il datore deve provare l'origine del documento (anche attraverso semplici presunzioni)

La questione più rilevante è non tanto la nozione di atto scritto (necessariamente ampia, comprende i documenti informatici), quanto la nozione di atto scritto ai sensi dell'art. 2702 c.c. e dunque la necessità di **sottoscrizione** da parte del suo autore. Progressiva attenuazione in giurisprudenza (es.: Cass. n. 7044/2010) della rilevanza essenziale della sottoscrizione (ciò in controtendenza rispetto al c.d. 'formalismo di protezione' nei contratti di prestazione di servizi di investimenti):

- assenza di sottoscrizione (e solo intestazione e denominazione dell'impresa); sottoscrizione da parte di persona non legittimata: sanatoria con la produzione in giudizio del documento

Nuovi (?) problemi

Le nuove tecnologie e i nuovi sistemi di comunicazione: praticità d'uso e carattere istantaneo della comunicazione (fax, mail, sms, Whats App):

- nessun dubbio che si possa parlare di atto scritto
- ma la questione di fondo è sempre quella di accertare con chiarezza la **provenienza** della comunicazione dal datore di lavoro (sottoscrizione o sistemi equipollenti), oltre alla conoscibilità da parte del destinatario Rilevanza del codice dell'amministrazione digitale (art. 20, 21 e 45, d.lgs. n. 82/2005):
- il documento informatico con firma elettronica semplice è liberamente valutabile dal giudice (art.20, comma 1-bis);
- in caso di firma digitale o firma elettronica qualificata il documento ha l'efficacia dell'art. 2702 c.c. (art. 20, comma 1-bis e 21, comma 2)
- ma la questione è se la regola speciale della forma scritta *ad substantiam* imponga sempre una sottoscrizione affidabile (con esclusione della firma semplice), senza che possa avere rilievo la conoscenza da parte del destinatario

a) Fax

E' possibile l'individuazione sia del mittente che del destinatario (ok di arrivo): stessi strumenti presuntivi del telegramma

LAVORO 4.0 Innovazione digitale: categorie giuridiche alla prova BOLOGNA 25-27 OTTOBRE 2018

b) Mail

- Mail a firma c.d. debole: non garantisce la provenienza (anche se con digitazione di *username e password*)
- Mail con firma digitale: c'è garanzia (la Pec attiene invece al meccanismo di trasmissione certificato, ma nulla dice circa il rispetto del requisito della sottoscrizione)

c) Sms

E' riconosciuto ad altri fini (comunicazione inizio attività nel lavoro accessorio e intermittente, modalità telematiche per le dimissioni ecc.), ma per il licenziamento è privo di garanzie circa la provenienza e la ricezione.

Giurisprudenza oscillante (Appello Firenze n. 629/16 per la validità)

d) Whats App e simili

Considerazioni analoghe a sms, con l'aggravante che questi messaggi vengono archiviati non dal gestore telefonico ma sul singolo telefono senza lasciare traccia altrove



- Sono possibili interferenze con l'obbligo di motivazione contestuale?

In teoria no, perché questa riguarda i contenuti dell'atto scritto; in concreto, può esserci difficoltà a coniugare la sinteticità dei nuovi strumenti comunicativi con le necessità di adeguata motivazione

- Conseguenze sanzionatorie



Grazie per l'attenzione

Prof. Avv. Carlo Cester